



## PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### **Verbale n. 53/2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 04 del mese di aprile, alle ore 16.00, in videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nominati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 08.07.2022, nelle persone di:

dott. Michelina Leone	Presidente
dott. Buquicchio Giovanni	Componente
dott. Mitello Salvatore	Componente

Il Collegio, riporta preliminarmente, l'attività svolta dall'ultima riunione del 06.03.2024 alla data odierna, 04.04.2024.

Il Collegio ha ricevuto,

- *in data 14.03.2024, a mezzo posta elettronica certificata, la nota per conoscenza che di seguito si riporta :*



# Provincia di Barletta - Andria - Trani

3° Settore: Programmazione Economica Finanziaria, Gestione Bilancio, Patrimonio  
Contenzioso e E-Government  
Servizio Contenzioso

Alla Tesoreria Provincia

E, p.c

Al Presidente dei Collegio dei revisori  
Dott.ssa Michelina Leone

Al Segretario Generale  
SEDE

Al Presidente  
SEDE

Oggetto: attuazione Pnrr- D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 art. 25

In conformità a quanto previsto dal decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, si richiede lo svincolo delle somme riportate nella tabella allegata, in considerazione del fatto che il termine decennale è ormai spirato.

2012	1780 23.03.2013	14.03.2012	8.839,50	8.839,50 NOTIFICATO	00.00.0000	237901	I GIANNINO RAFFAEL AVV. DANIELE
2012	1781 23.03.2013	06.08.2012	4.619,57	4.619,57 NOTIFICATO	00.00.0000	270591	I CAIELLA LUCIA
2013	2055 27.06.2013	25.06.2013	1.083,00	1.083,00 NOTIFICATO	00.00.0000	299913	I MARZOCCA RUGGIERO
2013	2056 27.06.2013	25.06.2013	1.059,71	1.059,71 NOTIFICATO	00.00.0000	199913	I LATTANZIO RODOLFO
2014	6018 23.10.2014	23.10.2014	1.383,15	PAGATO	00.00.0000	323034	I SINISI ALESSANDRO

Il Dirigente  
Dott. Sabino Fusiello

Sede legale: Piazza S. Pio X n. 9 • 76123 ANDRIA •

- in data 14.03.2024, a mezzo posta elettronica certificata, la nota per conoscenza, con gli allegati ivi indicati agli atti del Collegio, che di seguito si riporta :

0007081|14/03/2024  
|P\_BT|P\_BT|Part3|I  
-



*Provincia di Barletta - Andria - Trani*  
*Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione Bilancio,*  
*Contenzioso, Patrimonio e E-Government*

Ai Sigg. Dirigenti della  
Provincia di Barletta Andria Trani

e, p.c.

Al Presidente della Provincia  
di Barletta Andria Trani

Al Consigliere Provinciale Delegato al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

**LORO SEDI**

**Oggetto: Rendiconto dell'esercizio 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio (art.228 Tuel e art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011) e rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Trasmissione elenchi.**

Con l'approssimarsi del termine previsto dalla vigente normativa per la predisposizione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023, si rende necessario provvedere, ai sensi dell'art.228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio e della loro corretta imputazione.

In particolare, in attuazione dell'art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile generale della competenza finanziaria all. 4/2 al medesimo D.Lgs. n.118/2011, possono essere conservati, come residui attivi, le entrate accertate (e giuridicamente perfezionate) esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate e, come residui passivi, le spese impegnate (e giuridicamente perfezionate), liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Invece, le entrate accertate e le spese impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

In relazione a quanto sopra, si trasmettono in allegato alla presente, unitamente ai fogli lavoro, gli elenchi degli accertamenti e degli impegni assunti da ogni Ufficio, e non esauriti alla data del 31 dicembre 2023, con invito a controllarli e a verificare:

- le somme che dovranno essere conservate nel conto del bilancio, quali residui attivi e passivi, in quanto corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31 dicembre 2023. Per tali obbligazioni il residuo potrà essere conservato qualora la fattura sia pervenuta entro la fine del mese di febbraio 2024, ovvero, in subordine, solo qualora il Responsabile del Servizio dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che l'obbligazione era esigibile alla fine dell'esercizio 2023;
- le somme che dovranno essere reimputate, in quanto non esigibili al 31/12/2023;

- le somme che devono essere eliminate, con l'indicazione dei relativi motivi. Tali somme, come minori impegni e minori accertamenti, andranno a determinare i risultati finali della gestione. Per i crediti, in particolare, andranno indicati i motivi della cancellazione (insussistenza, prescrizione, inesigibilità). In caso di crediti di dubbia esigibilità si chiede di fornire adeguata evidenziazione, così da provvedere all'accantonamento al relativo fondo crediti;
- gli impegni per opere pubbliche (parte capitale) vanno reimputati, qualora si rendano necessarie variazioni ai crono programmi, relativi alla temporizzazione delle opere pubbliche ricomprese nei documenti di programmazione attualmente in vigore, con l'indicazione delle modalità di finanziamento degli SS.AA.LL., per poter rideterminare l'ammontare del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2024-2026;
- i residui di parte capitale, relativi a spese di investimento già autorizzate in esercizi precedenti, dovranno essere corredati dell'attestazione di copertura rilasciata dai Responsabili dei Servizi; occorre pertanto porre attenzione sulla permanenza di finanziamenti esterni, perché il loro mantenimento potrà avvenire se sussiste ancora la copertura finanziaria da parte dell'ente erogante.

Si rammenta che è vietato pagare o incassare a residuo somme riferite a obbligazioni non esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente. In sede di liquidazione, quindi, qualora l'impegno sia stato imputato all'esercizio appena concluso ma non esigibile, occorrerà effettuare una re-imputazione all'esercizio in corso, da effettuarsi per il tramite della delibera del Presidente della Provincia di approvazione del riaccertamento ordinario ovvero, in caso di urgenza, tramite determina del Responsabile Finanziario.

I residui che non saranno espressamente previsti nella documentazione da restituirsi, o i quali non riportano indicazioni del soggetto creditore o debitore, saranno cancellati in quanto non corrispondenti a debiti certi, liquidi ed esigibili, perché non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Con l'occasione si chiede voler segnalare a questo Ufficio eventuali impegni e/o accertamenti non di competenza della propria Area.

Infine, si chiede voler indicare eventuali destinazioni ad avanzo accantonato/vincolato/destinato, derivanti dalle seguenti situazioni:

- 1) accertamenti di entrate a destinazione vincolata per le quali non sono stati assunti i corrispondenti impegni di spesa;
- 2) somme che avrebbero dovuto essere impegnate se si fosse perfezionata l'obbligazione, qualora fosse divenuta esigibile secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata (es. fondi salario accessorio e relativi oneri);
- 3) debiti fuori bilancio potenzialmente riconoscibili o passività potenziali, mediante apposite attestazioni;
- 4) Fondo Contenzioso, accompagnata da relazione su contenzioso in essere;
- 5) somme da restituire ad altri enti, erogate dagli stessi e non utilizzate per mancato avvio dei progetti da rendicontare o per economie conseguite.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si ricorda che le risultanze della verifica dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il 20 marzo p.v. e corredate da apposita determinazione dirigenziale di approvazione.

Tanto premesso, si chiede voler provvedere a quanto di propria competenza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Dott. Sabino Fusiello

Sabino Fusiello  
Provincia di  
Barietta-Andria-Trani  
14.03.2024 11:06:49  
GMT+00:00



➤ in data 22.03.2024, a mezzo posta elettronica certificata, la mail a firma della Tesoreria della Provincia BAT Intesa Sanpaolo, che di seguito si riporta:

## **POSTA CERTIFICATA: #CO - RE: 0007046 | 14/03/2024 | P\_BT | P\_BT | CONZ | P**

Anteprima messaggio "Per conto di: pignoramenti-tes@pec.intesasanpaolo.com" <posta-certificata@legalmail.it>

Anteprima messaggio contenzioso@cert.provincia.bt.it <contenzioso@cert.provincia.bt.it>

Anteprima messaggio michelina.leone@pec.commercialisti.it  
<michelina.leone@pec.commercialisti.it>

Anteprima messaggio pignoramenti-tes@pec.intesasanpaolo.com

Anteprima messaggio 2024-03-22 15:54

Riepilogo Intestazioni Testo semplice Scarica tutti gli allegati

- postacert.eml(~355 KB)
- email.eml(~347 KB)
- postacert.eml(~330 KB)
- Documento\_principale.pdf(~245 KB)
- Segnatura.xml(~2 KB)
- daticert.xml(~985 B)
- Firma digitale(~7 KB)
- daticert.xml(~1 KB)
- Firma digitale(~7 KB)

**Messaggio firmato. Verifica la firma**

### **Messaggio di posta certificata**

Il giorno 22/03/2024 alle ore 15:54:36 (+0100) il messaggio "#CO - RE: 0007046|14/03/2024|P\_BT|P\_BT|CONZ|P" è stato inviato da "pignoramenti-tes@pec.intesasanpaolo.com" indirizzato a:

contenzioso@cert.provincia.bt.it  
michelina.leone@pec.commercialisti.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 31DE57D7.01C71536.66A81A08.160D0090.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

### **Certified email message**

On 22/03/2024 at 15:54:36 (+0100) the message "#CO - RE: 0007046|14/03/2024|P\_BT|P\_BT|CONZ|P" was sent by "pignoramenti-tes@pec.intesasanpaolo.com" and addressed to:

contenzioso@cert.provincia.bt.it  
michelina.leone@pec.commercialisti.it

The original message is attached.

**Message ID:** 31DE57D7.01C71536.66A81A08.160D0090.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto #CO - RE: 0007046|14/03/2024|P\_BT|P\_BT|CONZ|P

Da <pignoramenti-tes@pec.intesasanpaolo.com>

A contenzioso@cert.provincia.bt.it <contenzioso@cert.provincia.bt.it>

Cc michelina.leone@pec.commercialisti.it <michelina.leone@pec.commercialisti.it>

Data 2024-03-22 15:54

Spett.le Ente,

in relazione alla Vostra richiesta di svincolo dei pignoramenti ancora in essere a Vs carico, ed alla richiamata normativa introdotta con il DL 19/2024, facciamo presente quanto segue:

1. L'art 25 comma 3 del D.L. 19/2024, prevede che: *"L'articolo 551-bis del Codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto."*
2. È di tutta evidenza, pertanto, che il Legislatore, occupandosi delle procedure esecutive pendenti da almeno otto anni (termine nel quale sono evidentemente ricomprese anche le procedure più antiche temporalmente, eventualmente ancora in essere), introduce ai fini della perdita di efficacia un ulteriore termine di due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo con la conseguenza che per le procedure attualmente in essere (o presunte tali in mancanza di documentazione notificata al Terzo), non si potrà considerare alcuna inefficacia prima del 02.03.2026.

Al fine, comunque, di procedere a ridurre il volume delle pratiche ancora in essere, resta in Vostra facoltà produrre allo scrivente terzo documentazione atta a verificare che le procedure per noi ancora in essere stante che nessun aggiornamento è pervenuto dalle parti, si sono nel frattempo definite vuoi per estinzione vuoi per altre cause.

Distinti saluti

INTESA SANPAOLO

➤ *in data 25.03.2024, a mezzo posta elettronica certificata, la mail a firma del Segretario Generale, con gli allegati ivi indicati, agli atti del Collegio, che di seguito si riporta :*

**POSTA CERTIFICATA: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2024 -2026/SOTTOSEZIONI VALORE PUBBLICO/PERFORMANCE E ORGANIZZAZIONE/ CAPITALE UMANO - PEG 2024 - 2026**

Anteprima  
messaggio

"Per conto di: segretariogenerale@cert.provincia.bt.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Anteprima  
messaggio

'Provincia BAT'

<oiv@cert.provincia.bt.it>, michelina.leone@pec.commercialisti.it, fpcgilbat.puglia@pec.nora 10...

Anteprima  
messaggio

presidente@cert.provincia.bt.it

Anteprima  
messaggio

segretariogenerale@cert.provincia.bt.it

Anteprima  
messaggio

Lun 09:49

Riepilogo Intestazioni Testo semplice Scarica tutti gli allegati

- postacert.eml(~5,7 MB)
- Delibera Presidente (002).docx.pdf(~620 KB)
- ALL. 4 Obiettivi organizzativi anticorruzione..xlsx(~47 KB)
- ALL. N. 1 PIAO PROVINCIA BAT 2024 -26 PERFORMANCE.pdf(~1,9 MB)
- ALL. N. 2 OBIETTIVI2024.zip(~460 KB)
- ALL. N. 3PEG 2024 2026.zip(~1,3 MB)
- daticert.xml(~3 KB)
- Firma digitale(~7 KB)

Messaggio firmato. Verifica la firma

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/03/2024 alle ore 09:49:01 (+0100) il messaggio "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2024 -2026/SOTTOSEZIONI VALORE PUBBLICO/PERFORMANCE E ORGANIZZAZIONE/ CAPITALE UMANO - PEG 2024 - 2026" è stato inviato da "segretariogenerale@cert.provincia.bt.it" indirizzato a:

edilizia.manutenzione@cert.provincia.bt.it  
sua@cert.provincia.bt.it  
polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it  
patrimonio@cert.provincia.bt.it  
finanze.tributi@cert.provincia.bt.it  
affarigenerali@cert.provincia.bt.it  
contenzioso@cert.provincia.bt.it  
fpcislbari@pcert.postecert.it  
michelina.leone@pec.commercialisti.it  
fpcgilbat.puglia@pec.it  
viabilita@cert.provincia.bt.it  
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it  
trasporti.espropriazioni@cert.provincia.bt.it  
oiv@cert.provincia.bt.it  
egovernment@cert.provincia.bt.it  
personale@cert.provincia.bt.it  
idrico@cert.provincia.bt.it  
cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it  
bari@uilfpl.it  
rsu@provincia.bt.it  
presidente@cert.provincia.bt.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 31EC8294.01D05769.74CC7BBD.D8733378.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

**Certified email message**

On 25/03/2024 at 09:49:01 (+0100) the message "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2024 -2026/SOTTOSEZIONI VALORE PUBBLICO/PERFORMANCE E ORGANIZZAZIONE/ CAPITALE UMANO - PEG 2024 - 2026" was sent by "segretariogenerale@cert.provincia.bt.it" and addressed to:

edilizia.manutenzione@cert.provincia.bt.it  
sua@cert.provincia.bt.it  
polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it  
patrimonio@cert.provincia.bt.it  
finanze.tributi@cert.provincia.bt.it  
affarigenerali@cert.provincia.bt.it  
contenzioso@cert.provincia.bt.it  
fpcislbari@pcert.postecert.it  
michelina.leone@pec.commercialisti.it  
fpcgilbat.puglia@pec.it  
viabilita@cert.provincia.bt.it  
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it  
trasporti.espropriazioni@cert.provincia.bt.it  
oiv@cert.provincia.bt.it  
egovernment@cert.provincia.bt.it  
personale@cert.provincia.bt.it  
idrico@cert.provincia.bt.it  
cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it  
bari@uilfpl.it  
rsu@provincia.bt.it  
presidente@cert.provincia.bt.it

The original message is attached.

**Message ID:** 31EC8294.01D05769.74CC7BBD.D8733378.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

**Oggetto** PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2024 -2026/SOTTOSEZIONI VALORE PUBBLICO/PERFORMANCE E ORGANIZZAZIONE/ CAPITALE UMANO - PEG 2024 - 2026  
**Da** "Segetario Generale - PEC \ (Prov. BAT)" <segretariogenerale@cert.provincia.bt.it>  
**A** 'Provincia BAT'  
<oiv@cert.provincia.bt.it>, michelina.leone@pec.commercialisti.it, fpcgilbat.puglia@pec.it, fpcislbari@pcert.postecert.it, bari@uilfpl.it, rsu@provincia.bt.it, egovernment@cert.provincia.bt.it, contenzioso@cert.provincia.bt.it, personale@cert.provincia.bt.it, affarigenerali@cert.provincia.bt.it  
**Cc** presidente@cert.provincia.bt.it  
**Data** Lun 09:48

Si trasmette, in allegato, Delibera del Presidente n. 23 del 22 marzo 2024, avente ad oggetto l'adozione del "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2024 -2026/SOTTOSEZIONI VALORE PUBBLICO/PERFORMANCE E ORGANIZZAZIONE/ CAPITALE UMANO - PEG 2024 - 2026".  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Floriana Gallucci

➤ in data 27.03.2024, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di parere con gli allegati ivi indicati, agli atti del Collegio, che di seguito si riporta:

**POSTA CERTIFICATA: VERIFICA ECCEDENZE DEL PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO**

## 2024/2026 E CORRISPONDENTE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI – ANNO 2024

Anteprima messaggio "Per conto di: personale@cert.provincia.bt.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
Anteprima messaggio 'MICHELINA LEONE'  
<michelina.leone@pec.commercialisti.it>, buquicchio.giovanni@pec.it, studiomitello@pec.it  
Anteprima messaggio 'BT - DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO' <finanze.tributi@cert.provincia.bt.it>  
Anteprima messaggio personale@cert.provincia.bt.it  
Anteprima messaggio Mer 15:04

Riepilogo Intestazioni Testo semplice Scarica tutti gli allegati

- postacert.eml(~1,4 MB)
- piano fabbisogno 2024-2026.pdf(~742 KB)
- Delibera Presidente piao.pdf(~355 KB)
- daticert.xml(~1 KB)
- Firma digitale(~7 KB)

**Messaggio firmato. Verifica la firma**

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/03/2024 alle ore 15:04:53 (+0100) il messaggio "VERIFICA ECCEDEENZE DEL PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 E CORRISPONDENTE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI – ANNO 2024 " è stato inviato da "personale@cert.provincia.bt.it" indirizzato a:

michelina.leone@pec.commercialisti.it  
buquicchio.giovanni@pec.it  
studiomitello@pec.it  
finanze.tributi@cert.provincia.bt.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 31C915CE.01E92886.803A5F98.8EFF8B65.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

### Certified email message

On 27/03/2024 at 15:04:53 (+0100) the message "VERIFICA ECCEDEENZE DEL PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 E CORRISPONDENTE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI – ANNO 2024 " was sent by "personale@cert.provincia.bt.it" and addressed to:

michelina.leone@pec.commercialisti.it  
buquicchio.giovanni@pec.it  
studiomitello@pec.it  
finanze.tributi@cert.provincia.bt.it

The original message is attached.

**Message ID:** 31C915CE.01E92886.803A5F98.8EFF8B65.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto VERIFICA ECCEDEENZE DEL PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 E CORRISPONDENTE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI – ANNO 2024

Da "Personale CERT \BAT\" <personale@cert.provincia.bt.it>  
A 'MICHELINA LEONE' <michelina.leone@pec.commercialisti.it>, buquicchio.giovanni@pec.it, studiomitello@pec.it  
Cc 'BT - DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO' <finanze.tributi@cert.provincia.bt.it>  
Data Mer 15:04

Si trasmette, in allegato, proposta di deliberazione di Presidente, avente ad oggetto. "**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026/SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE: PIANO DELLA PERFORMANCE DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI. APPROVAZIONE/SOTTOSEZIONE: ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO. PEG 2024-2026. AGGIORNAMENTO**" e in allegato la "**VERIFICA ECCELENZE DEL PERSONALE E PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 E CORRISPONDENTE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI – ANNO 2024**" per il rilascio del parere di competenza.

Il Dirigente del Settore 1°  
Dott.ssa Palma Colagiaco

***Nel merito il Collegio ha redatto, sottoscritto digitalmente e notificato il parere di competenza che di seguito riporta quale allegato A) al presente verbale divenendone parte integrante e sostanziale.***

Il Collegio dei Revisori, alle ore 17.00, conclusa la riunione, ha redatto il presente verbale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 237 del D. Lgs. n. 267/2000, che è stato letto, sottoscritto digitalmente dai presenti e trasmesso, per il tramite del Responsabile del Settore Finanziario, ai Signori: Presidente della Provincia Barletta, Andria e Trani, Segretario Generale ed al Direttore del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Patrimonio.

L'originale del presente verbale sarà custodito presso l'Ufficio dei revisori dei Conti, (Ufficio Ragioneria) in apposito raccoglitore.

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

***Dott. Michalina Leone      Dott. Giovanni Buquicchio      Dott. Salvatore Mitello***



**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*Parere dell'organo di revisione sul*

**PIAO**

*SOTTOSEZIONE VERIFICA ECCEDENZE DEL PERSONALE E  
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
2024-2026 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2024 –  
AGGIORNAMENTO.*

*Dott. Michelina Leone - Presidente*

*Dott. Giovanni Buquicchio - Componente*

*Dott. Salvatore Mitello - Componente*

## **Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024**

L'Organo di Revisione, visti:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: *“1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
- l'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*.
- l'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali*

## **Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024**

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto un nuovo adempimento per le pubbliche amministrazioni, il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, che assorbe i seguenti documenti:

- Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) e Piano delle azioni concrete (PAC);
- Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD);
- Piano della Performance (PdP);
- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);
- Piano di Azioni Positive (PAP).

### **Visto**

- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", approvate con D.M. del 8 maggio 2018;
- le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", approvate in data 16.09.2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - ✓ *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

## **Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024**

- ✓ *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

### **Preso atto che:**

- il D. L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l’articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- nell’ottica del processo di riordino delle Province, l’art. 1, comma 420, L. n. 190/2014, aveva prescritto il divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a vario titolo e tale divieto si è protratto per il triennio 2015-2017;
- la L. n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018) ha ripristinato la capacità di assunzione delle province delle regioni a statuto ordinario, con facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato prescrivendo, nello specifico, quanto segue: all’art. 1, comma 844: “Ferma restando la

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”; all’art. 1, comma 845: “A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

- l’art. 33, del D. L. n. 34/2019, comma 1-ter ha abrogato l'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **Considerato che**

- gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

- i Dirigenti / Responsabili dei Settori provinciali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
  - è stato adottato il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2024-2026, con deliberazione di Presidente n. 23 del 22.03.2024;
- è in corso di adozione il piano delle azioni positive 2024-2026 in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1, D. Lgs. n.198/2006.

### **Richiamato**

- il D. L. 162/2019, che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 33 del D. L. 34/2019, come già avvenuto nel regime previgente, non effettua alcuna distinzione tra personale preposto alle funzioni fondamentali e quello impegnato nelle funzioni amministrative delegate, pertanto, la nuova disciplina per le assunzioni a tempo indeterminato per le Province e Città Metropolitane trova applicazione a tutto il personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane).

### **Visto che**

a seguito di intesa in Conferenza Stato - Città e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 16/12/2021, il Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno hanno sottoscritto in data 11/01/2022 il decreto interministeriale attuativo del richiamato art. 33, comma 1-bis del D. L. n. 34/2019, con il quale:

- è stata disposta l'entrata in vigore del citato disposto normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

- sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale / entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- sono stati definiti i valori soglia differenziati per fascia demografica;
- sono state stabilite le percentuali massime di incremento della spesa di personale, per le province che si collocano al di sotto dei valori soglia di cui al precedente punto.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto interministeriale *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

### **Considerato inoltre che:**

- come sopra illustrato, l'art. 33, comma 1-bis, del D. L. n. 34/2019 ed il conseguente decreto interministeriale attuativo dell'11/01/2022 hanno introdotto, a decorrere dal 01/01/2022, un nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale delle Province basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;
- in coerenza con la sopra citata disciplina vincolistica, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra gli enti con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti (al netto del FCDE) posizionata al di sotto del valore soglia, pari quest'ultimo al 19,10% (in base alla relativa fascia demografica, corrispondente a 350.000 – 449.999 abitanti) e nello specifico, con riferimento alla spesa di personale anno 2020 e alla media delle entrate correnti del triennio 2018 – 2020, tale rapporto risulta pari a 8,90%;
- a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, si è reso necessario fare riferimento alla media entrate correnti del triennio 2019/2020/2021 e spesa

**Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024**

personale registrata da rendiconto 2021, come da prospetto trasmesso brevi manu in data 18.11.2022 dal Dirigente del Settore Finanziario: la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra gli enti con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti (al netto del FCDE) posizionata al di sotto del valore soglia, pari quest'ultimo al 19,10% (in base alla relativa fascia demografica, corrispondente a 350.000 – 449.999 abitanti) e nello specifico, con riferimento alla spesa di personale anno 2021 e alla media delle entrate correnti del triennio 2019-2021, tale rapporto risulta pari a 9,23%;

- a seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2022 e relazione sulla gestione ex art.151 comma 6 del d.lgs. n.267/2000, da parte del Consiglio Provinciale giusta D.C.P. n. 28 del 30.06.2023, si è preso come riferimento la media delle entrate correnti del triennio 2020/2021/2022 e la spesa di personale registrata da rendiconto 2022, come da prospetto trasmesso brevi manu in data 28.06.2023 dal Dirigente del Settore Finanziario: la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra gli enti con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti (al netto del FCDE) posizionata al di sotto del valore soglia, pari quest'ultimo al 19,10% (in base alla relativa fascia demografica, corrispondente a 350.000 – 449.999 abitanti) e nello specifico, con riferimento alla spesa di personale anno 2022 e alla media delle entrate correnti del triennio 2020/2022 (30.207.043,18), tale rapporto risulta pari a 12,11%;
- come indicato all'art. 4, comma 3 di detto decreto interministeriale, alle Province che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del valore soglia che, con riferimento alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, è computabile come di seguito rappresentato:

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTI	RIFERIMENTO DECRETO INTERMINISTERIALE
SPESA PERSONALE ANNO 2022	€ 3.659.050,38	art. 4, comma 3

**Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024**

SPESA MASSIMA DI PERSONALE (valore soglia art. 4, comma 1 del decreto interministeriale)	€ 5.769.545,24	
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE	€ 2.110.494,86	

- fino al 2024 tale potenzialità espansiva della spesa potrà esplicare i suoi effetti gradualmente, secondo incrementi massimi annuali determinati in misura percentuale rispetto alla spesa di personale registrata nell'anno 2019 (indicati all'articolo 5 del medesimo decreto interministeriale) e fermo restando il rispetto del valore soglia:

% MAX INCREMENTO ANNUO SPESA PERSONALE (RISPETTO ALLA SPESA ANNO 2019)	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
		22%	24%
SPESA PERSONALE ANNO 2019	€ 3.354.616,34		
INCREMENTO ANNUO MASSIMO SPESA PERSONALE	€ 738.015,69	€ 805.107,92	€ 838.654,08
SPESA PERSONALE ANNO 2019 + INCREMENTO ANNUO MASSIMO SPESA DI PERSONALE	€ 4.092.632,03	€ 4.159.724,26	€ 4.193.270,42

**Pertanto**, come sopra illustrato, nelle tre annualità il limite annuo massimo di spesa è inferiore al valore soglia, potendo incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, fermo restando, per il periodo 2023-2025, la possibilità di utilizzare le facoltà assunzionali residue antecedenti al 2022 se più favorevoli rispetto alle facoltà assunzionali connesse ai suddetti incrementi percentuali, fermo restando i limiti di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

**Dato atto che:**

- l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali antecedenti al 2022 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex-articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 34/2019 tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa, se più favorevole, alla nuova regolamentazione;
- l'art. 14-bis del D.L. 4/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" ha introdotto modifiche al D.L. 90/2014, art. 3, comma 5, prevedendo per gli enti locali che a decorrere dall'anno 2014 è consentito "l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente", anziché solo al triennio precedente;
- in virtù del comma 5-sexies dell'art. 3 del D.L. 90/2014, introdotto dal DL 4/2019 conv. in L. 26/2019 "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover;
- l'Ente ha utilizzato il criterio dei resti assunzionali antecedenti (anni 2017/2021), calcolati sui cessati 2016/2021 al 2022, cd. "resti assunzionali", corrispondenti ad **€ 1.102.769,14**, ricalcolate in base al principio di omogeneità dei dati e comprensive delle assunzioni già programmate nell'anno 2020 (esclusi i resti assunzionali degli anni 2015 e 2016, calcolati sui cessati 2014/2015, presenti nelle succitate assunzioni), per le quali si è disposto, giusta deliberazione di Presidente n. 43 del 04.07.2022, l'annullamento in autotutela;

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

- il limite della capacità assunzionale per il triennio 2024-2026, è pari € **1.102.769,14**, a fronte di una programmazione del fabbisogno di personale di € **1.088.999,20**.

### **Verificato, tanto sopra premesso, che:**

- le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D. L. n. 34/2019, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;
- le azioni di reclutamento previste nella presente programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026, sono disposte nel rispetto del vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 1-bis del D.L. n. 34/2019 e dei resti assunzionali antecedenti al 2022;
- la correlata previsione di spesa di personale per il medesimo triennio 2024/2026, pari ad € 4.972.627,88 per l'anno 2024, € 4.972.627,88 per l'anno 2025 ed € 4.972.627,88 per l'anno 2026, al lordo degli oneri e al netto di irap, escluse le spese per le assunzioni a tempo determinato non assoggettate al limite, in quanto etero finanziate (PNRR), comprese le spese per i rinnovi contrattuali, è inferiore al suddetto limite massimo di spesa consentita, pari ad € 5.769.545,24;
- la spesa di personale prevista per il triennio 2024-2026 risulta finanziata dai relativi stanziamenti, contemplati nel bilancio di previsione per il medesimo triennio 2024-2026;
- fermo restando gli equilibri di bilancio dell'Ente, anche in considerazione degli effetti dovuti alle minori entrate verificatesi negli ultimi anni, la programmazione per il triennio 2024-2026 è orientata nei limiti delle risorse finanziarie connesse al turn over del personale cessato nell'anno precedente.

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

**Rilevato che** ai sensi dell'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009” e che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali devono adeguarsi anche gli enti territoriali;

### **Rappresentato che:**

✓ l'articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022, ha previsto che le Province, in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, possano assumere a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile nel limite del cento per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, abrogando le norme che prevedono limitazioni maggiori (il 25% per il lavoro flessibile previsto comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 e il 50% previsto dal secondo periodo dell'art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019).

**Considerato che** gli enti locali che non hanno sostenuto oneri né per le assunzioni a tempo determinato né per altri rapporti flessibili sia nel 2009 sia nel triennio 2007/2009, possono fissarne direttamente uno in relazione alle proprie esigenze. La sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017 ha così risolto i contrasti interpretativi tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti della Campania da una parte e della Lombardia e Puglia dall'altra. Tale deliberazione ha fatto proprie le argomentazioni dei giudici contabili della Lombardia e della Puglia nel presupposto che una scelta diversa avrebbe prodotto il risultato sostanziale di rendere impossibile l'utilizzazione di queste forme di assunzione agli enti locali che non avevano sostenuto oneri di questo tipo né nel 2009 né nel triennio 2007/2009, con ciò limitando in modo illegittimo la loro autonomia e privando tali amministrazioni di un importante

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

strumento di flessibilità. Il seguente principio di diritto stabilito dalla sezione autonomie ha carattere vincolante per gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e, sostanzialmente, anche per le sue sezioni giurisdizionali: “ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9-co. 28-D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, motivatamente, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.

***Dato atto che*** sotto il profilo della spesa per i rapporti di lavoro flessibile, la Provincia di Barletta-Andria-Trani trattandosi di ente di nuova istituzione, in luogo della spesa sostenuta nell’anno 2009, ha inteso utilizzare come parametro di riferimento la spesa sostenuta nell’anno 2010, ancorché quest’ultimo non rappresenti un anno a regime (in tale annualità, infatti, la spesa per i rapporti ex artt. 90 e 110 c. 2 Tuel non è stata sostenuta per l’intero esercizio, in virtù delle diverse decorrenze dei rapporti contrattuali derivanti dalla predetta condizione di ente di nuova istituzione), pari ad **€ 747.104,86**.

### ***Preso atto che***

- la spesa per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nella quale è compresa l’assunzione di n. 1 unità di Staff, per n. 18 ore, ex art. 90 Tuel e n. 1 unità a tempo parziale e determinato, per n. 6 mesi, in relazione all’“Aggiornamento Catasto Scarichi”, per un importo di **€ 32.813,32**, rientra nel limite previsto dall’art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 e s.s.;
- il costo delle assunzioni a tempo determinato, in ragione della gestione in avalimento della funzione del Servizio di Assistenza Specialistica è

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

finanziato, con risorse specifiche di derivazione regionale e che, ai sensi della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza contabile, non incide sui vincoli di finanza pubblica, prescritti dal vigente ordinamento, in materia di contenimento e di limitazione della spesa pubblica del personale, ivi inclusi quelli prescritti in materia di spesa del personale correlata all'attivazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010);

- gli oneri per l'assunzione di n. 2 unità da assumere con contratto di collaborazione autonoma, assegnato dall'Agenzia di Coesione, per un importo complessivo di € 155.987,63, in sostituzione di n. 2 unità cessate, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014 – 2020 e 2021 – 2027, sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare (POC) al Programma operativo nazionale PON “Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020” previsto dall'articolo 242, commi 2 e 5 del D.L. n. 34/2020 e, come tale, non genera maggiori oneri a carico del corrente bilancio dell'Ente e sono posti in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  
- gli oneri per l'assunzione dei professionisti, con incarico di collaborazione autonoma, di cui n. 1 tecnico (esperto in opere pubbliche), per n. 100 giornate/persona e n. 1 esperto settoriale di policy a supporto della partecipazione ai bandi, per n. 100 giornate/persona, nell'ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto “Professionisti al Sud”, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014 – 2020, sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare (POC) al Programma operativo nazionale PON “Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020” previsto dalla l. 233/2021, finanziati

dall'Unione europea attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei – Fondi SIE e, come tale, non genera maggiori oneri a carico del corrente bilancio dell'Ente.

**Dato atto che**

- l'art. 31-bis, co. 1, D.L. 152/21, convertito con la legge n. 233/21, ha previsto che al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli Enti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
  
- l'articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022, ha previsto che le Province possano assumere a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile nel limite del cento per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, abrogando le norme che prevedono limitazioni maggiori (il 25% per il lavoro flessibile previsto comma 847 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 e il 50% previsto dal secondo periodo dell'art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019). La norma prevede inoltre che la spesa per le assunzioni a tempo determinato per i progetti PNRR sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dalle suddette abrogazioni, non rileva ai fini dell'art. 33, comma 1-bis del d.l. 34/2019, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa asseverazione

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

- la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013);
- sussiste la disponibilità nel bilancio dell'Ente 2024-2026 della totalità delle risorse necessarie a sostenere i costi per le assunzioni a tempo determinato delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR.

### **Preso atto che:**

- l'art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione;
- la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, concernente “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”, fornendo indicazioni puntuali per il rispetto di tale disposizione,

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

precisando a quali condizioni e con quali modalità gli enti potranno disporre nuove assunzioni o affidare incarichi enti, rendicontando il relativo costo a carico del PNRR;

- gli oneri per l'assunzione del personale a tempo determinato n. 3 unità, di cui n. 1 D tecnico esperto in ambito edile e n. 2 C tecnico esperto nella redazione di atti amministrativi e relazioni con le Amministrazioni Centrali, in relazione ai Progetti finanziati dal PNRR, sono posti a carico dei singoli quadri economici, nei limiti di spesa del personale per ogni singolo progetto;

### **Visto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- in merito alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, ha attestato il rispetto dei termini di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 185/2008;

### **Dato atto che:**

- dall'ultimo Conto Consuntivo (Rendiconto 2022), approvato con D.P.C. n. 28 del 30.06.2023 da parte del Consiglio Provinciale, non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- a seguito di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 23.02.2024 è confermato il mantenimento degli equilibri di bilancio, ex art. 193 del D.lgs. 267/2000, nonché l'assenza di stato di deficitarietà strutturale o di dissesto.

**Preso atto che:**

- entro il termine previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 convertito nella Legge 160/2016, questo Ente ha provveduto ad effettuare i corretti adempimenti in tema di approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del bilancio consolidato, nonché dell'invio al sistema Bdap.

**Visti**

- i vigenti CCNL del personale dipendente con e senza qualifica dirigenziale del Comparto Funzioni Locali;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- il d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.;
- il d. lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Provinciale;
- i pareri favorevoli, espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'articolo n. 49 del d. lgs. n. 267/2000.

**RICHIAMATE**

- la Deliberazione di Presidente n. 7 del 23.02.2018, avente ad oggetto "Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'art. 1, co. 844 della l. n. 205/2017";
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 30.06.2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'anno 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47 del 06/10/2023 avente ad oggetto: "Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022. Approvazione definitiva";
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 1 del 16.01.2024 ad oggetto: "PIAO 2024 - Obiettivi 2024 - Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi in esercizio provvisorio anno 2024”;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 20.02.2024 recante l’oggetto “Documento unico di Programmazione 2024-2026. Approvazione definitiva”;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 23.02.2024 recante l’oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati. Approvazione definitiva”;
- la deliberazione di Presidente n. 23 del 22.03.2024 relativa all’approvazione del “Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2024 – 2026 / Sottosezioni Valore Pubblico / Performance E Organizzazione / Capitale Umano – Peg 2024 – 2026.

### **VISTA**

la proposta di deliberazione del Presidente della Provincia BT, avente ad oggetto: **“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026 SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE: PIANO DELLA PERFORMANCE DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI. APPROVAZIONE/SOTTOSEZIONE: ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO. PEG 2024-2026 - AGGIORNAMENTO”, all. n. 1 “VERIFICA ECCEDENZE DEL PERSONALE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2024”** pervenuta a mezzo PEC, al Collegio in data 27.03.2024.

### **DATO ATTO**

che la mancata adozione dei piani triennali di azioni positive (articolo 48 comma 1 Dlgs 198/2006) comporta il divieto di assumere nuovo personale, così come la mancata adozione del piano delle performance (articolo 10 Dlgs 150/2009), che per gli enti locali è compreso nel Peg (articolo 169 comma 3-bis Tuel), comporta il divieto di «procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati».

**DATO ATTO**

che nel provvedimento di programmazione del fabbisogno attualmente quindi si dovrà osservare l'obbligo di contenimento della spesa del personale con riferimento al tetto di spesa del triennio 2011-2013, per gli Enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità (articolo 1, comma 557 e seguenti legge 296/2006, Circolare Rgs n. 9/2006 sulle modalità di calcolo della spesa del personale, Circolare Rgs n. 5/2016): il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (articolo 1 comma 557 e comma 562 legge 296/2006).

**CONSIDERATO**

- che il limite di cui all'art. 1, co. 557 quater della legge 296/2006 e s.m.i., risulta come segue:
  - ✓ Media Triennio 2011/2012/2013, **€ 11.373.475,27**;
  - ✓ Previsione 2024 **€ 4.474.569,20**;
  - ✓ Previsione 2025 **€ 4.469.577,50**;
  - ✓ Previsione 2026 **€ 4.468.407,15**;
  
- che il budget assunzionale disponibile per assunzioni flessibili viene determinato nella misura del 100% Spesa Personale Flessibile 2010 (\*T.D., art. 90 Tuel, co.co.co., esclusi art. 110, comma1, Tuel), ed è pari ad **€ 747.104,86**;
  
- che la spesa per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, rientra nel limite previsto dall'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 e s.s., in quanto pari ad **€ 32.813,32**, oltre ai contratti a tempo determinato finanziati dalla Regione Puglia e da fondi comunitari, FSC, PNRR, esclusi dal succitato ambito di applicazione.

## ***Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024***

### **VISTO**

- l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002, gli Organi di Revisione Contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore 1° AAGG, Personale e Politiche Sociali, dott.ssa Palma Colagiaco, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e dal Segretario Generale, reso ai sensi dell'art. 101 del Segretari 17.12.2020 ed ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevoli di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000, dal Dirigente del Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione Bilancio, Contenzioso, Patrimonio e E-Government, dott. Sabino Fusiello.

### **RILEVATO**

- il permanere degli equilibri di bilancio, in considerazione del fatto che le somme necessarie all'attuazione della programmazione assunzionale sono state già inserite nel Bilancio di previsione 2024/2026, già regolarmente approvato ed in merito al quale questo Collegio ha espresso parere favorevole;
- che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio di bilancio;

## **Allegato A) al verbale n. 53 del 04.04.2024**

- che le previsioni contenute nel documento di programmazione triennale in oggetto sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili.

### **ACCERTA**

che la Pianificazione del Fabbisogno 2024-2026 e Piano delle Assunzioni anno 2024 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto sussiste:

- a) il rispetto di cui all'art. 1, co. 557, l. n. 96/2006;
- b) il rispetto dell'art. 9, co. 28 del dl. n. 78/2010;

### **PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione del Presidente della Provincia del 27.03.2024, avente ad oggetto: **“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026 SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE: PIANO DELLA PERFORMANCE DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI. APPROVAZIONE/SOTTOSEZIONE: ORGANIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO. PEG 2024-2026 - AGGIORNAMENTO”, ALL. N. 1 “VERIFICA ECCEDENZE DEL PERSONALE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2024”** che è compatibile con il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, condizione abilitante le assunzioni stabilita dall'art. 33 del decreto legge n. 34/2019.

### **A T T E S T A**

che la programmazione del fabbisogno triennale di personale per il periodo 2024-2026 contenuta nella proposta di deliberazione trasmessa **risulta improntata** al rispetto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale, così come previsto dalle norme vigenti in materia

**A S S E V E R A**

ai sensi dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio provinciale a seguito dell'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2025-2026 di cui alla proposta esaminata, sulla base delle analisi e dei dati resi disponibili dalla struttura provinciale competente in sede di verifica degli equilibri di bilancio, come emerge dalle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 6 del 20.03.2024 e n. 8 del 23.02.2024, di approvazione rispettivamente del DUP 2024-2026 e del Bilancio di Previsione 2024-2026.

Raccomanda che, nel corso dell'attuazione dell'intero piano occupazionale vengano fatte preventivamente tutte le verifiche necessarie, attraverso il monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese del personale con l'adozione, ove dovuti, degli eventuali correttivi introdotti sia dalle modifiche della normativa in materia di personale che di vincoli di bilancio.

Trani, 04.04.2024

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

***Dott. Michelina Leone    Dott. Giovanni Buquicchio    Dott. Salvatore Mitello***